

## **Regolamento di Attuazione del Centro di Servizio al Volontariato Salento (C.S.V.S.)**

### **Art. 1 Scopi e finalità**

Il C.S.V.S. ha la finalità di sostenere le organizzazioni, gli enti ed i cittadini che vogliono essere protagonisti della crescita sociale della popolazione Salentina attraverso l'impegno nel volontariato e la sua valorizzazione. Il CSVS si pone al loro servizio, qualificandone l'azione, le attività e la progettualità.

Esso sostiene prioritariamente le organizzazioni di volontariato attraverso attività di consulenza, formazione, informazione, documentazione, ricerca, comunicazione, promozione, assistenza tecnica e logistica. Supporta inoltre le Odv nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'avvio di iniziative che si propongono di migliorare il contesto civile, ambientale, culturale e sociale del territorio e della cittadinanza.

La gestione del Centro di Servizio si esplica in forme democratiche, garantendo la trasparenza dell'attività svolta e l'informazione successiva sui servizi erogati.

Il C.S.V.S., per il raggiungimento dei propri fini, può stipulare convenzioni con gli enti locali, nonché con organismi privati che a vario titolo intendono sostenere e promuovere l'attività del volontariato.

Il C.S.V.S. non persegue fini di lucro ed offre i propri servizi utilizzando proprie risorse e fondi pubblici o privati erogati da enti, organizzazioni ed istituzioni per la realizzazione di specifici progetti.

Nell'utilizzo del fondo speciale per il volontariato previsto dall'art. 15 della Legge 266/91, il CSVS fornisce i propri servizi gratuitamente a tutte le strutture di volontariato come definite dalla medesima Legge 266/91, garantendo inoltre priorità di esecuzione a tali servizi rispetto ad ogni altra iniziativa o attività realizzabile.

Tutte le cariche degli organi sociali, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono gratuite: ai componenti sono rimborsate le spese effettivamente sostenute, in relazione allo svolgimento dei compiti statutari, secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo del C.S.V.S.

### **Art. 2 Principi ispiratori**

Il C.S.V.S., in virtù delle sue connotazioni apartitiche ed aconfessionali, si ispira ai principi solidaristici e democratici. Pertanto garantisce pari trattamento e pari dignità a tutti i soggetti con cui viene in contatto, sia soci che terzi, prescindendo da considerazioni di ordine politico, religioso, etnico, sessuale, culturale, sia nell'instaurazione dei rapporti che nell'erogazione dei servizi.

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali e intendono candidarsi o sostenere pubblicamente dei candidati in occasione di campagne elettorali amministrative e politiche, devono preventivamente presentare le proprie dimissioni dalle cariche rivestite nel CSVS. La mancata presentazione delle dimissioni dà luogo alla procedura di sospensione prevista per i componenti degli organi sociali.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di operare garantendo imparzialità politica. Nei rapporti pubblici del CSVS e nella organizzazione di eventi va garantita pari visibilità e pari trattamento agli esponenti politici dei differenti schieramenti presenti in campo locale e nazionale. In particolare, durante le campagne elettorali, è compito del Consiglio Direttivo assicurare la "*par conditio*" fra gli schieramenti e i candidati.

In alcun caso il CSVS potrà assumere funzioni di rappresentanza sindacale, datoriale o politica del volontariato della provincia di Lecce.

### **Art. 3 Soci e aderenti**

È possibile partecipare attivamente alla vita del CSVS diventandone soci o aderenti.

I soci sono tenuti a:

- 1) Versare le quote sociali annuali definite dall'Assemblea;
- 2) Partecipare attivamente con propri rappresentanti alle Assemblee, alle Delegazioni, alle consulte settoriali e ai gruppi di lavoro o commissioni costituite, nonché a presenziare a quelle iniziative di particolare rilievo che saranno individuate e comunicate dal Consiglio Direttivo. La mancata partecipazione può essere motivo di esclusione da socio e comportare la conversione del rapporto associativo in quello di aderente;
- 3) Supportare le azioni e le iniziative del CSVS mettendo a disposizione, in base ad accordi predefiniti con il Consiglio Direttivo, risorse umane, strutture, competenze ed esperienze; il rifiuto sistematico a supportare il CSVS può essere motivo di esclusione da socio e comportare la conversione del rapporto associativo in quello di aderente;
- 4) Osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Delibere adottate dagli organi sociali.

Ai soci spettano i diritti previsti dallo Statuto nei modi previsti dallo stesso e dal presente regolamento.

Gli aderenti sono tenuti a osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Delibere adottate dagli organi sociali; possono partecipare alle delegazioni e alle consulte e attraverso queste concorrere all'elaborazione del programma di attività e alla valutazione dell'attività svolta dal CSVS.

I soci e gli aderenti ammessi al CSVS sono annotati in appositi registri ove vengono indicati anche i nominativi dei rappresentanti ammessi a partecipare agli organi sociali e i versamenti a qualunque titolo effettuati a favore del CSVS stesso.

### **Art. 4 Nuovi soci**

Le organizzazioni, gli enti, organismi o istituzioni, dotati di autonomia organizzativa e decisionale, per diventare soci del CSVS, dovranno aver preventivamente maturato l'esperienza di aderenti per almeno due anni. Al termine di tale periodo potranno presentare domanda scritta di ammissione a socio, a firma del legale rappresentante e indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. La domanda dovrà essere corredata di:

- 1.copia dell'atto costitutivo della organizzazione richiedente la qualifica di socio;
- 2.copia dello statuto dell'associazione dal quale si evinca l'autonomia decisionale ed organizzativa del richiedente nella definizione delle cariche sociali e nella definizione delle regole di democrazia interna;
- 3.copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- 4.verbale di elezione degli organismi dirigenti e del legale rappresentante;
- 5.verbale dell'organo interno preposto, dal quale risulti espressamente la richiesta d'adesione al C.S.V.S., con l'indicazione del proprio rappresentante, qualora diverso dal legale rappresentante;
- 6.descrizione delle attività svolte nel corso dell'ultimo biennio eventualmente corredata di attestazioni rilasciate da terzi;
- 7.relazione illustrativa della struttura organizzativa e delle eventuali sedi o sezioni della stessa associazione presenti nel territorio provinciale.

Qualora la domanda sia presentata da una federazione o aggregazione di più organizzazioni, ovvero da organizzazione ramificata sul territorio, dovrà essere indicata la dislocazione territoriale delle organizzazioni di base in modo da coinvolgerle nelle attività delle Delegazioni Territoriali.

Qualora la domanda sia presentata da ramificazione locale di una organizzazione nazionale o regionale, avente autonomia gestionale ed amministrativa rilevabile dallo statuto dell'associazione nazionale o regionale, si dovrà produrre comunicazione del livello superiore nella quale si attesti il nome del responsabile locale.

Qualora la domanda sia presentata da organizzazione nazionale o regionale, operante direttamente sul territorio provinciale, questa dovrà essere corredata dal verbale col quale sia prevista l'adesione al CSVS ed il nome del delegato a rappresentarla sul territorio.

Le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale, dovranno presentare contestualmente alla richiesta d'adesione, autocertificazione attestante il rispetto dei criteri previsti dalla L. 266/91.

La deliberazione sulle domande per diventare soci spetta unicamente all'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, che definisce i criteri per garantire equilibri settoriali e connessi alla forma giuridica degli enti soci.

Tutte le associazioni socie, su richiesta del Consiglio Direttivo, dovranno presentare ogni anno la certificazione attestante l'esistenza in attività dell'associazione.

Il rappresentante dell'associazione socia potrà essere sostituito in Assemblea dalla sua associazione, facendo pervenire comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, con allegato il verbale dell'organo interno che ne ha competenza. I membri degli organismi statutari, se non indicati come rappresentanti della propria associazione, possono partecipare con diritto di parola in Assemblea, ma senza diritto di voto.

Ogni anno il Consiglio Direttivo propone all'assemblea generale l'importo della quota sociale per il mantenimento della qualità di socio.

#### **Art. 5 Nuovi aderenti**

Le organizzazioni, gli enti, organismi o istituzioni, dotati di autonomia organizzativa e decisionale, per diventare aderenti del CSVS, dovranno presentare domanda scritta, a firma del legale rappresentante e, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, allegando:

- 1.copia dell'atto costitutivo della organizzazione richiedente la qualifica di aderente;
- 2.copia dello statuto dell'associazione dal quale si evinca l'autonomia decisionale ed organizzativa del richiedente nella definizione delle cariche sociali e nella definizione delle regole di democrazia interna;
- 3.copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- 4.verbale di elezione degli organismi dirigenti e del legale rappresentante;
- 5.verbale dell'organo interno preposto, dal quale risulti espressamente la richiesta d'adesione al C.S.V.S., con l'indicazione del proprio rappresentante, qualora diverso dal legale rappresentante;
- 6.descrizione delle attività svolte nel corso dell'ultimo biennio eventualmente corredata di attestazioni rilasciate da terzi;
- 7.relazione illustrativa della struttura organizzativa e delle eventuali sedi o sezioni della stessa associazione presenti nel territorio provinciale.

Qualora la domanda sia presentata da una federazione o aggregazione di più organizzazioni, ovvero da organizzazione ramificata sul territorio, dovrà essere indicata la dislocazione territoriale delle organizzazioni di base in modo da coinvolgerle nelle attività delle Delegazioni Territoriali.

Qualora la domanda sia presentata da ramificazione locale di una organizzazione nazionale o regionale, avente autonomia gestionale ed amministrativa rilevabile dallo statuto dell'associazione nazionale o regionale, si dovrà produrre comunicazione del livello superiore nella quale si attesti il nome del responsabile locale.

Le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale, dovranno presentare contestualmente alla richiesta d'adesione, autocertificazione attestante il rispetto dei criteri previsti dalla L. 266/91.

La deliberazione sulle domande per diventare aderenti spetta unicamente al Consiglio Direttivo, che definisce i criteri per garantire equilibri settoriali e connessi alla forma giuridica degli enti aderenti.

Tutte le associazioni aderenti, su richiesta del Consiglio Direttivo, dovranno presentare ogni anno la certificazione attestante l'esistenza in attività dell'associazione.

### **Art. 6 Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- 1) Recesso;
- 2) Decadenza;
- 3) Esclusione.

Il recesso è la facoltà concessa al socio di rinunciare alla propria posizione associativa e deve essere comunicato per iscritto dal legale rappresentate al Presidente del CSVS indicando i motivi della decisione e allegando copia del verbale dell'organo interno preposto a deliberare in merito. Il recesso diventa effettivo dal momento della sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo del CSVS che, prima di decidere, può chiedere all'ente recedente un incontro formale per valutare congiuntamente gli elementi che hanno comportato la decisione assunta.

La decadenza può essere dovuta:

- Alla chiusura dell'attività dell'associazione o della rappresentanza territoriale;
- Al mancato versamento della quota associativa annuale;
- All'assenza non opportunamente giustificata a tre assemblee dei soci consecutive;
- Al venire meno, in capo al socio, dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

L'insorgere di una causa di decadenza viene rilevata dal Consiglio Direttivo che, dopo un'istruttoria volta a valutare il caso concreto e che può comportare anche la richiesta al socio di regolarizzare la propria posizione entro un termine stabilito, delibera in via definitiva.

L'esclusione può essere promossa nei confronti del socio che:

- 1) Agisca deliberatamente in contrasto con lo Statuto, con il presente Regolamento o con le Delibere assunte dai competenti organi sociali;
- 2) Agisca deliberatamente in danno del CSVS o di altri soci o del volontariato salentino;
- 3) Agisca deliberatamente in violazione dei vincoli fiduciari che devono legare fra loro i soci e il CSVS nel suo complesso.

La procedura di esclusione viene promossa dal Consiglio Direttivo che, in casi di particolare gravità ed in via cautelare, può sospendere con effetto immediato il socio. La deliberazione definitiva sull'esclusione è di competenza della prima assemblea utile. L'esclusione e la sospensione devono essere comunicate tempestivamente per iscritto al socio il quale, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare istanza di riesame al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di riesame, sentito l'interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sulla istanza di riesame.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibile, anche in merito al recesso, alla decadenza e all'esclusione degli aderenti.

### **Art. 7 Marchio C.S.V. Salento**

Il marchio C.S.V. SALENTO (C.S.V.S.), la denominazione Centro Servizi Volontariato Salento ed il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del CSVS stesso. Questi potranno essere utilizzati, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto e del presente regolamento, esclusivamente dalle associazioni socie o aderenti riportando la dizione "Associata CSV Salento" oppure "Aderente al CSV Salento" ed il logo ufficiale approvato dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale perdita della qualità di socio o di aderente comporta l'automatico divieto di continuare ad utilizzare il marchio.

### **Art. 8 Delegazioni locali**

L'attività del C.S.V.S. si articola sul territorio mediante due Delegazioni Locali e le relative Assemblee Territoriali. La prima Delegazione Locale denominata "Lecce nord" ha un bacino territoriale di competenza corrispondente a quello della ex ASL Lecce 1; la seconda Delegazione Locale denominata "Lecce sud" ha un bacino territoriale di competenza corrispondente a quello della ex ASL Lecce 2.

Alle Delegazioni locali spetta il compito di promuovere l'adesione ed il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della propria circoscrizione territoriale ai programmi di attività del C.S.V.S., l'individuazione e l'evidenziazione degli interessi del territorio ed il perseguimento di questi di concerto con le altre delegazioni locali e con gli organi sociali del C.S.V.S.

Tutte le associazioni, socie ed aderenti, del territorio di competenza delle delegazioni costituiscono l'Assemblea Territoriale, che ha un ruolo Consultivo e viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente per esprimere pareri sul piano di attività e sull'attuazione di questo piano.

Al fine di agevolare la partecipazione delle OdV alla vita del CSVS possono essere istituite dal Consiglio Direttivo le Consulte Settoriali a cui afferiscono le OdV operanti nei principali settori di intervento come definiti dall'art. 1 della L.R. della Puglia n° 11/94. Tali Consulte Settoriali, in particolare, hanno la finalità di promuovere l'adesione e il coinvolgimento attivo ai programmi di attività del CSVS delle OdV del proprio settore di intervento, l'individuazione e l'evidenziazione degli interessi del proprio settore connessi con gli scopi del CSVS ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza di concerto con gli organi sociali del CSVS stesso.

Per agevolare l'accesso di tutte le OdV ai servizi offerti dal CSVS, vengono istituiti gli Sportelli Territoriali ove potranno operare i volontari delle organizzazioni socie o aderenti, i volontari del servizio civile, il personale in convenzione o retribuito individuato dal Consiglio Direttivo. Il numero e l'ubicazione degli Sportelli Territoriali vengono definiti dal Consiglio Direttivo con l'obiettivo di assicurare una omogenea distribuzione dell'offerta dei servizi su tutto il territorio provinciale.

### **Art. 9 L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è il massimo organo di indirizzo programmatico dell'Associazione.

Essa è convocata ordinariamente almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo, nonché tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputa necessario.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che lo richiedono i due terzi dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del C.S.V.S. o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ha i compiti definiti dallo statuto, ogni tre anni è convocata per il rinnovo delle cariche sociali. In particolare:

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali secondo quanto previsto dallo Statuto;
- approva i Regolamenti organici;
- approva il relativo bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto dal consiglio direttivo.

Partecipano, ed hanno diritto di voto, i rappresentanti dei soci risultanti dal relativo registro e in regola con il versamento delle quote associative.

Eventuali sostituti dei rappresentanti risultanti dal registro devono essere preventivamente indicati almeno 24 ore prima dell'inizio dell'assemblea in prima convocazione, mediante comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede legale.

I soci possono sostituire in qualsiasi momento il loro rappresentante risultante dal registro dei soci tramite apposita delibera adottata dal competente organo interno e da trasmettere al Presidente del Consiglio Direttivo per l'annotazione nel registro stesso: la variazione diviene effettiva al momento dell'annotazione nel registro.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, partecipano all'assemblea senza diritto di voto, a meno che non siano anche i rappresentanti di un socio risultanti dal relativo registro: in tal caso esprimono il voto di competenza del socio.

I soci ammessi da meno di 12 mesi partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

#### L'assemblea elettiva

Ogni tre anni l'Assemblea è convocata per il rinnovo degli organi sociali; in tale circostanza, dovranno essere osservati i seguenti adempimenti obbligatori:

- nomina del seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori;
- votazioni di eventuali mozioni;
- elezione degli organi sociali.

L'assemblea è convocata dal Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, che nella stessa seduta di convocazione nomina la commissione verifica poteri.

Essa verifica il rispetto delle norme contenute nello statuto e nel regolamento per il regolare svolgimento dell'assemblea elettiva, verifica la validità delle deleghe a voto ed il numero legale, ne dà conferma all'assemblea prima delle votazioni per gli organi sociali.

#### Convocazione delle assemblee

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai soci con mezzi idonei e affisso nella sede del C.S.V.S. ed in tutte le Delegazioni Locali e gli sportelli territoriali almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Le associazioni che intendono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea, devono farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima della data di svolgimento in prima convocazione.

La proposta di inserimento di argomenti all'ordine del giorno saranno sottoposti alla votazione dell'assemblea dei soci.

### Modalità di votazione

Il voto viene espresso in assemblea in maniera palese: o per alzata di mano o mediante appello nominale. Nel caso la votazione riguardi persone fisiche o soci, l'assemblea può decidere di esprimere il voto per scrutinio segreto.

Le votazioni concernenti modifiche allo statuto e/o regolamenti organici, saranno effettuate sulla bozza elaborata dal Consiglio Direttivo e sugli eventuali emendamenti proposti da almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto.

L'elezione degli organismi previsti dallo Statuto avviene mediante votazione su liste contrapposte riportanti i nomi dei candidati.

Le liste dovranno essere presentate alla presidenza del CSV Salento almeno una settimana prima dell'assemblea elettiva, e sottoscritte da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Ciascun socio potrà sottoscrivere una sola lista. La Presidenza effettuerà tutti i controlli di eleggibilità appresso indicati.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni lista dovrà possedere necessariamente i seguenti requisiti:

- ogni lista sarà formata da un minimo di dieci ad un massimo di quindici candidati: i candidati eccedenti rispetto a quelli da eleggere avranno funzioni di sostituti e saranno scelti in ordine numerico crescente;
- la composizione della lista dovrà garantire che almeno l'80% degli eletti siano in rappresentanza di soci provenienti da associazioni dislocate in ciascuna delle due Delegazioni Locali del CSV Salento: pertanto e più precisamente almeno il 40% dei candidati immediatamente eleggibili dovrà essere espressione della Delegazione Locale "Lecce nord" e almeno il 40% dei candidati immediatamente eleggibili dovrà essere espressione della Delegazione Locale "Lecce sud";
- i componenti della lista, espressione di ODV, dovranno rappresentare i settori indicati dalla L.R. 11/1994;
- non possono essere candidati negli organismi statutari persone che abbiano subito condanne penali o abbiano patteggiato la pena;
- almeno due terzi degli eletti devono essere necessariamente espressione di ODV.

La lista che otterrà il numero maggiore di preferenze verrà eletta integralmente.

Per gli altri organismi elettivi le liste dovranno indicare i nominativi dei candidati nel numero previsto dalla Statuto più due supplenti.

Qualora sia stata presentata una unica lista, riportante i nomi in numero pari alle cariche eleggibili, il presidente ne propone all'assemblea l'approvazione.

I rappresentanti di soci sospesi, decaduti o dimessi per gravi comportamenti in contrasto con le norme statutarie e/o regolamentari, ovvero che abbiano agito in modo da arrecare danno al CSV Salento, non possono essere candidati alle cariche sociali.

### **Art. 10 Il Consiglio direttivo**

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del CSVS. È convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno sei volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un terzo dei componenti. In tal caso il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Le convocazioni sono fatte con idonei mezzi di comunicazione, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data prevista.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del C.S.V.S. e delibera sull'eventualità di proporre o resistere ad azioni legali; può avvalersi per il

raggiungimento dei propri fini dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è valido quando è presente la maggioranza dei componenti e svolge le funzioni previste nello statuto sociale.

Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; nelle votazioni palesi in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per delega.

Il segretario redige e conserva i verbali e le deliberazioni, trascrivendoli sull'apposito registro.

La carica di componente del consiglio direttivo è senza vincolo di mandato; i componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alla vita attiva dell'Associazione e agiscono nell'esclusivo interesse del CSV Salento; l'assenza consecutiva non motivata a tre incontri, ne provoca la decadenza.

Qualora un componente del Consiglio dimostri di agire deliberatamente in contrasto con le norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, ovvero non osservi le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali o agisca in contrasto con i vincoli fiduciari che lo legano agli altri componenti e al Consiglio nel suo complesso, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sospensione del consigliere, da motivare e convalidare da parte della prima assemblea utile che può deliberare la decadenza del Consigliere. Il provvedimento può essere impugnato dinanzi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione. Analogo procedimento di sospensione e decadenza possono essere intrapresi nei confronti dei Consiglieri che incorrano in procedimenti giudiziari a carico.

I Consiglieri dimissionari e/o decaduti devono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle liste presentate in fase di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano sostituiti il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà provvedere tramite cooptazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. I componenti cooptati in ogni caso non potranno essere superiori ad un quarto dei componenti eletti.

### **Art. 11 Decisioni scritte del Consiglio**

Le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottate, in alternativa alla riunione formalmente costituita, anche mediante consenso espresso per iscritto.

Le decisioni scritte del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Restano comunque salve le disposizioni di legge o dello Statuto o di Regolamenti che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le decisioni scritte avvengono su iniziativa di uno o più membri del Consiglio Direttivo e consistono in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata dal Presidente a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.



Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni scritte del Consiglio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio. Tutti i documenti trasmessi alla sede del CSVS relativi alla formazione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dall'associazione, unitamente al libro delle decisioni del Consiglio.

### **Art. 12 Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, su decisione del consiglio direttivo, la rappresentanza giudiziale.

Al presidente sono attribuite le funzioni previste nello statuto sociale. Inoltre il Presidente ha funzione di garante del principio di collaborazione, ispiratore del CSVS. Alla luce di tali funzioni, il Presidente promuove la collaborazione e l'accordo tra i soci; garantisce la circolazione delle informazioni di interesse generale, eventualmente per il tramite della strutture centrali e periferiche del CSVS; coordina e presiede i lavori del Consiglio Direttivo; convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; è delegato ad intervenire, su richiesta degli Enti interessati, su questioni procedurali, amministrative ed economiche.

### **Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare annualmente all'Assemblea una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti procederà alle verifiche almeno trimestralmente registrando le proprie riunioni sull'apposito libro e trasmettendo copia del verbale al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di comprovata esperienza, di cui uno nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali istituiti presso la Regione Puglia dalla Legge 266/91 art. 15 e D.M. 08/10/1997; gli altri due sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

In caso di dimissioni di un componente il Consiglio direttivo provvede alla nomina di un sostituto.

Il collegio regola autonomamente il proprio funzionamento dandone notizia al presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 14 Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

#### Il Collegio dei Proviviri:

- decide con esclusione di ogni altra giurisdizione su controversie insorte tra il CSVS e le associazioni socie, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni;
- Collabora con il Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga necessario per la sua competenza;
- decide sulle impugnazioni relative alla sospensione o esclusione dei componenti il consiglio direttivo.

Il Collegio dei Proviviri è composto esclusivamente da persone fisiche che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi nel C.S.V.S.

L'assemblea elegge il Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

In caso di dimissioni di un componente subentra il supplente più anziano per età.

Il Collegio è altresì convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio.

Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Salvo i casi in cui lo Statuto o il Regolamento prevedano termini o modalità diverse, il termine per ricorrere al Collegio dei Proviviri è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intenda ricorrere.

#### **Art. 15 Il Direttore**

Il Direttore del C.S.V.S. è nominato dal Consiglio Direttivo ed è chiamato all'espletamento dei seguenti compiti:

- pianificare ed organizzare il lavoro del personale retribuito di cui curerà la formazione;
- pianificare ed organizzare l'attività degli uffici al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e contabile del Centro, la redazione di bilanci, dichiarazioni e rendiconti a termine di legge;
- coordinare ed organizzare le Delegazioni Locali;
- coordinare ed organizzare i volontari curandone la formazione;
- individuare consulenti e specialisti e coordinarne l'attività;
- curare lo sviluppo del sistema informativo, anche informatico, i convegni divulgativi e l'organizzazione delle assemblee.

Il Direttore pone in essere, con la sensibilità e la competenza manageriale congeniale al settore del volontariato, tutti gli atti esecutivi necessari a dare attuazione alle decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo inerenti il CSVS. Il Direttore relaziona e risponde del funzionamento del C.S.V.S. e delle Delegazioni Locali al Consiglio Direttivo.

Il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo il programma annuale di attività, i piani formativi e la nomina di consulenti e specialisti per le deliberazioni di merito.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### **Art. 16 Fonti di finanziamento**

Sono fonti di finanziamento:

- I finanziamenti provenienti dalla gestione dei fondi speciali istituiti presso la Regione Puglia dalla Legge 266/91 art. 15 e D.M. 08/10/1997 per l'istituzione dei C.S.V.

- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi;
- le quote associative e i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
- i proventi derivanti dal finanziamento di programmi e progetti nazionali ed europei.

#### **Art. 17 Potere di firma**

Il potere di firma spetta unicamente al Presidente del C.S.V.S., o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, salvo quanto disposto da regolamenti amministrativi con riferimento alla figura del direttore.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito temporaneamente dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il potere di firma può essere delegato al Tesoriere per le operazioni connesse alla gestione finanziaria del CSVS, incluso il potere di accensione e gestione di conti correnti bancari o postali.

#### **Art. 18 Il Tesoriere**

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

Il tesoriere, in solido con il Presidente, effettua tutte le operazioni connesse con l'accensione e gestione di conti correnti bancari o postali ed è responsabile dei flussi finanziari e di cassa.

#### **Art. 19 L'Ufficio di Presidenza**

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere compongono l'ufficio di Presidenza. Tale organo non ha poteri propri ed ha la sola finalità di coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei materiali necessari al buon funzionamento del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e nella tempestiva, efficace ed efficiente attuazione delle Deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

#### **Art. 20 Anno sociale**

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio, unitamente alle relative relazioni illustrative, è predisposto dal Direttore in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Il bilancio di previsione, predisposto sulla base dei programmi di attività è deliberato dall'Assemblea Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione di Gestione.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

A fronte di particolari ed inderogabili esigenze l'approvazione del bilancio consuntivo può essere effettuata entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.

Il Consiglio direttivo adotta appositi regolamenti relativi sia alla gestione amministrativa del C.S.V.S. che alle modalità di erogazione dei servizi.

In caso ogni le modalità di tenuta delle scritture contabili e di redazione dei bilanci di previsione e consuntivo dovrà avvenire garantendo il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni eventualmente impartite dal Comitato di Gestione del fondo speciale istituito presso la Regione Puglia dalla Legge 266/91 art. 15 e dal D.M. 08/10/1997 per l'istituzione dei C.S.V. nonché sulla base della apposite Linee Guida emanate a cura del Coordinamento Nazionale dei CSV.

#### **Art. 21 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci e recapitato a tutti i soci assenti, è immediatamente esecutivo.